

## **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SARCEDO, PIANEZZE E LUGO DI VICENZA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 22 (ventidue) del mese di settembre

### **TRA**

- Comune di Sarcedo, (C.F. 00266420249), con sede in Sarcedo (VI) alla Via Roma 17, legalmente rappresentato dal Sindaco Luca Cortese, domiciliato per la carica presso la sede municipale;
- Comune di Pianezze (C.F. 00518190244), con sede in Pianezze (VI) alla Piazza IV Novembre 11, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luca Vendramin, domiciliato per la carica presso la sede municipale;
- Comune di Lugo di Vicenza (C.F. 84001250244), con sede in Lugo di Vicenza (VI) alla Piazza Martiri Libertà 1, legalmente rappresentato dal Sindaco Loris Dalla Costa, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **PREMESSO che**

- l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità tra i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- l'Amministrazione comunale di Sarcedo, con deliberazione consiliare n. 28 del 18 settembre 2020, l'Amministrazione comunale di Pianezze con deliberazione consiliare n. 32 del 16 settembre 2020 e l'Amministrazione comunale di Lugo di Vicenza, con deliberazione consiliare n. 31 del 14 settembre 2020, dichiarate tutte immediatamente eseguibili, hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata;
- alla data del 31 dicembre 2019 i tre Comuni contavano rispettivamente: il Comune di Sarcedo n. 5295 abitanti, il Comune di Pianezze n. 2172 abitanti, il Comune di Lugo di Vicenza n. 3620 abitanti.

### **ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di Sarcedo (classe III), Pianezze (classe IV) e Lugo di Vicenza (classe III) stipulano la seguente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Pianezze assume la veste di Comune capo convenzione.

### **ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Si osservano in materia, comunque le disposizioni di legge e regolamentari adottate dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale verrà incaricato altro Segretario comunale o il Vice Segretario, se disponibile all'interno di ciascun Comune una figura in possesso dei requisiti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

#### **ART. 5 – ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti, della complessità delle problematiche degli Enti stessi e delle risorse di bilancio disponibili.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci degli Enti, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### **ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, oltre ad ogni eventuale previsione futura derivante dal CCNL, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

a) Comune di Sarcedo	44,45 % (16 ore)
b) Comune di Pianezze	22,22 % (8 ore)
c) Comune di Lugo Vicenza	33,33 % (12 ore)

La ripartizione delle ore così definita risponde ad un'esigenza temporanea dei Comuni aderenti. Successivamente potrà essere prevista una diversa ripartizione mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo della presente convenzione.

La retribuzione di risultato, di cui all'articolo 42 del CCNL del 16.05.2011, pari al massimo al 10% del monte salari, sarà erogato dal Comune capofila sentiti i sindaci dei comuni convenzionati.

Ulteriori emolumenti di spettanza di ciascun Ente, quali maggiorazione dell'indennità di posizione, diritti di rogito e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati comunque direttamente da ciascun Comune al Segretario comunale, con contestuale comunicazione al Comune capo convenzione.

Spetta, altresì al Segretario comunale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi dal Comune Capofila ad altro Ente convenzionato, rimborso che farà carico al Comune presso il quale avrà luogo l'accesso del Segretario per l'esercizio delle relative funzioni.

## **ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che, opereranno in comune accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

## **ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 31/08/2023 e l'efficacia decorrerà dalla data di emissione del decreto prefettizio di costituzione della segreteria convenzionata.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento, ferme restando le procedure e disposizioni previste in materia dal Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Alla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario comunale ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria nel Comune capo convenzione.

## **ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe III (3.001/10.000 abitanti) in relazione alla popolazione del Comune più popoloso convenzionato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

## **ART. 10 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro, non essendo soggetta a registrazione a norma dell'articolo 1 della tabella richiamata dall'articolo 7 del D.P.R. 26.04.1986. n.131.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Venezia, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82.

Comune di Sarcedo, il Sindaco Luca Cortese

Comune di Pianezze, il Sindaco Luca Vendramin

Comune di Lugo di Vicenza, il Sindaco Loris Dalla Costa